



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/ 34

In data: 27.12.2018

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
BELLINI PAOLO (SINDACO)	Presente	
MADDI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente	
RAFFA FAUSTO (CONSIGLIERE)	Presente	
FRACCHIA FRANCESCO (CONSIGLIERE)	Assente	
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente	
D'ARCO MARIA VIRGINIA (CONSIGLIERE)	Assente	
TERRAROLI PAOLA (CONSIGLIERE)	Presente	
BARONI CLAUDIA (CONSIGLIERE)	Presente	
BUSTI MARIKA (CONSIGLIERE)	Presente	
CALABRESI STEFANO (CONSIGLIERE)	Presente	
GANGEMI ROSARIO (CONSIGLIERE)	Presente	
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente	
GHITTORELLI MATTEO (CONSIGLIERE)	Presente	

Partecipa il Segretario Comunale. **DOTT.SSA VALERIA FERRO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **PAOLO BELLINI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. **6** dell'ordine del giorno.

Relazione al Sindaco evidenziando l'invarianza della misura delle aliquote rispetto all'annualità 2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- da una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e*

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata*”;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *“può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

RITENUTO opportuno assumere prudenzialmente che il blocco delle aliquote sia esteso anche all'esercizio 2019, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

VISTI:

a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto*

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

EVIDENZIATO che fra le modifiche più significative in materia di IMU è rilevante l'esclusione dall'imposta per gli oggetti di imposta insistenti in questo Comune di Pozzolengo, per:

- Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relativa pertinenza, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Fabbricati di civile abitazione destinate ad alloggi sociali;
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- Fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 comma 8 DL 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011;
- Immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall'art. 2 DL 102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF del 11/12/2013, per tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati;
- terreni agricoli (tornando ad essere applicabili, per effetto del comma 13 art. 1 L. 208/2015, i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 per l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504)

EVDENZIATO inoltre che è altrettanto rilevante la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU: ((0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23)).

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

EVIDENZIATO come dal 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e Comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO NECESSARIO con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione come riassunte nel seguente prospetto:

ORDINARIA	0,96	FABBRICATI – AREE FABBRICABILI
RIDOTTA	0,60	ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE RIENTRANTI NELLE CAT. A1 – A8 – A9
DETRAZIONI	€ 200,00	UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE E RELATIVE PERTINENZE RIENTRANTI NELLE CAT. A1 – A8 – A9

VISTO il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 34, in data 06/09/2014;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il visto del Responsabile del procedimento;

ACQUISITO inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile con Prot. n.8348 del 20.12.2018

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti Favorevoli n° 7 – Astenuti n° == Contrari n° 4 (Cons. Gangemi, Ghittorelli, Pietropoli, Calabresi) su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nonché, le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno di imposta 2019, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
ORDINARIA	0,96	FABBRICATI – AREE FABBRICABILI
RIDOTTA	0,60	ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE RIENTRANTI NELLE CAT. A1 – A8 – A9
DETRAZIONI	€ 200,00	UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL CONTRIBUENTE E RELATIVE PERTINENZE RIENTRANTI NELLE CAT. A1 – A8 – A9

Di stimare in € 801.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2019 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della quota trattenuta dall'Agenzia delle Entrate di €. 138.597,15, a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il prossimo 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere

Con voti Favorevoli n° 7 – Astenuti n° == Contrari n° 4 (Cons. Gangemi, Ghittorelli, Pietropoli, Calabresi)
su n° 11 Consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to PAOLO BELLINI

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Valeria Ferro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 0 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Lì, 03.01.2019

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Valeria Ferro

Note:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ (decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione - art. 134, c.3 del T.U. n° 267/2000).

Lì,

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Valeria Ferro

COMUNE DI POZZOLENGO

PROVINCIA DI BRESCIA

PARERE REVISORE

SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE CONSIGLIARE DELLE ALIQUOTE IUC 2019 (ARTICOLATA NELLE SUE COMPONENTI IMU – TARI – TASI) NONCHE' SUL PIANO FINANZIARIO E SULLE TARIFFE RELATIVE ALLA TARI 2019, NONCHE' SULLE ALIQUOTE TASI 2019 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 239 DEL TUEL

L'anno 2018 il giorno 18/12/2019 del mese di dicembre il sottoscritto Dott. Massimiliano Franchi, Revisore del Conti del Comune di Pozzolengo, ai sensi dell'articolo 234 e seguenti del TUEL, ha preso visione delle seguenti proposte di delibere di approvazione e relativi allegati:

- Aliquote IUC (imposta unica comunale) nelle sue articolazioni IMU – TARI – TASI per l'annualità 2019;
- Piano finanziario TARI per il 2019 (composto da piano economico e relativa illustrativa del servizio di gestione dei rifiuti) nonché delle relative tariffe;
- Aliquote TASI per l'annualità 2019;

Premesso

- L'articolo 1, comma 26 della Legge n.208/2015, così come da modifiche previste dall'art.6, c.1, del DDL 2960 in corso di approvazione

rilevato che

1. Il piano finanziario TARI evidenzia le modalità di gestione del ciclo rifiuti, gli obiettivi e ne evidenzia i relativi costi;
2. Le tariffe TARI indicate prevedono la copertura integrale dei relativi costi;
3. La legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27 dicembre 2017) ha previsto il divieto per l'anno 2018 di aumentare le aliquote TASI già applicate per l'anno 2015;
4. La legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27 dicembre 2017) ha previsto il divieto per l'anno 2018 di aumentare le aliquote IMU già applicate per l'anno 2015;

Sebbene il d.d.l. 2019 sel 30/10/2018 non preveda la proroga per il blocco dei tributi comunali e pertanto, a partire dal 2019, gli enti locali potrebbero procedere ad eventuali revisioni delle aliquote relative ai tributi di loro competenza, Il Comune di Pozzolengo ha ritenuto di non modificare le aliquote tributarie in vigore nel 2018.

Con le proposte di approvazione consigliare di cui all'oggetto risultano pertanto confermate le aliquote IMU e TASI applicate per l'anno 2018.

visto

Il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa cristiana Arrighi, ai sensi dell'articolo n.49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

esprime il parere favorevole

Letto, approvato e sottoscritto.

Pozzolengo, lì 18/12/2018

IL REVISORE

Dott. Massimiliano Franchi



Informativa Cookies
 Il nostro sito utilizza cookie tecnici necessari a rendere semplice l'uso dei nostri servizi ai nostri visitatori e a collezionare informazioni con l'intenzione di rendere sempre migliore il servizio sia in termini di performance che di usabilità. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta l'informativa sulla "Cookie policy policy". Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti l'uso dei cookie.

[Accetto](#) [Leggi la Cookie policy privacy](#)

Albo Pretorio - Comune di Pozzolengo

Reset Filtri

N. Registro	Descrizione	Tipologia	Oggetto	Pubb	Scadenza
		Seleziona una Tipologia		gg/mm/aaaa	Formato gg/mm/aaaa
19 / 2019	N.42 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	APPROVAZIONE PIANO TRI...	03/01/2019	18/01/2019
18 / 2019	N.41 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	RICOGNIZIONE PERIODICA ...	03/01/2019	18/01/2019
17 / 2019	N.40 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	APPROVAZIONE BILANCIO ...	03/01/2019	18/01/2019
16 / 2019	N.39 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	DETERMINAZIONI RELATIVE...	03/01/2019	18/01/2019
15 / 2019	N.38 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	PIANO DELLE ALIENAZIONI ...	03/01/2019	18/01/2019
14 / 2019	N.37 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	DETERMINAZIONE ALIQUO...	03/01/2019	18/01/2019
13 / 2019	N.36 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	APPROVAZIONE DELLE TAR...	03/01/2019	17/01/2019
12 / 2019	N.35 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	APPROVAZIONE DEL PIANO...	03/01/2019	17/01/2019
11 / 2019	N.34 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	APPROVAZIONE DELLE ALI...	03/01/2019	17/01/2019
10 / 2019	N.33 del 27.12.2018	DELIBERA DI CONSIGLIO	APPROVAZIONE DELLE ALI...	03/01/2019	17/01/2019
N. Registro	Descrizione	Tipologia			Scadenza

DELIBERA DI CONSIGLIO 11 / 2019
 APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2019

1 - 10 / 41 (41) 10 1

